

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

TARIFFA DELLE INDENNITÀ

Le indennità dovute all'Organismo di Mediazione (ODM) comprendono le spese di avvio del procedimento, le spese vive da rimborsare all'ODM, le spese di mediazione per il primo incontro e le ulteriori indennità di mediazione, che devono essere versate alla Segreteria per gli importi, nei modi e nei tempi di seguito indicati.

A) Spese di avvio del procedimento

Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:

- € 40,00 per le procedure di valore sino a € 1.000,00 (euro 48,80 IVA INCLUSA);
- € 75,00 per le procedure di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00 (euro 91,50 IVA INCLUSA);
- € 110,00 per le procedure di valore superiore a € 50.000,00 e per quelle di valore indeterminato (euro 134,20 IVA INCLUSA).

B) Spese vive per esborsi

In aggiunta a quanto previsto al paragrafo A) che precede, sono, altresì, dovute all'ODM le spese vive, diverse dalle spese di avvio sopra riportate, costituite dagli esborsi documentati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi, quando il firmatario è privo di propria firma digitale, e per il rilascio delle copie di verbali, atti e documenti.

C) Spese di mediazione per il primo incontro

Sono dovuti a titolo di spese di mediazione, per il primo incontro, i seguenti importi:

- € 60,00 per le procedure di valore non superiore a € 1.000 e per quelle di valore indeterminabile basso (euro 73,20 IVA INCLUSA);
- € 120,00 per le procedure di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per quelle di valore indeterminabile medio (euro 146,40 IVA INCLUSA);
- € 170,00 per le procedure di valore superiore a € 50.000,00, e per quelle di valore indeterminabile alto (euro 207,40 IVA INCLUSA).

D) Indennità di mediazione

Le indennità di mediazione sono dovute:

- 1) nel caso in cui le parti raggiungano un accordo al primo incontro di mediazione;
- 2) nel caso in cui le parti, anche non raggiungendo un accordo, ad esito del primo incontro abbiano chiesto di rinviare lo svolgimento della procedura di mediazione ad un incontro successivo.

D1) Qualora le parti raggiungano un accordo in sede di primo incontro, sono dovute le indennità di cui alla tabella A, allegata alla presente delibera, detratto quanto già pagato dalla parte per le spese di mediazione per il primo incontro di cui al paragrafo C) che precede, con una maggiorazione del dieci per cento.

Palazzo di Giustizia, Viale Giovanni Falcone, 67 – 48124 Ravenna

Sede Operativa: Viale della Lirica n. 35 – 48124 Ravenna

Tel.: 0544 422908 – PEC odm@ordineavvocatiravenna.eu – e mail odm@ordineavvocatiravenna.it

D2) Qualora il procedimento sia stato rinviato ad un incontro successivo al primo, sono dovute le indennità di cui alla tabella A, allegata alla presente delibera, detratto quanto pagato dalla parte per le spese di mediazione per il primo incontro di cui alla lettera C) che precede.

D3) Qualora il procedimento che sia stato rinviato ad un incontro successivo al primo si concluda con la conciliazione delle parti, le indennità di cui al punto D2) che precede sono aumentate del venticinque per cento.

E) Mediazioni nelle materie obbligatorie e mediazioni demandate dal Giudice

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 oppure quando la mediazione è demandata dal giudice, gli importi di cui ai paragrafi A), C) e D) che precedono sono ridotti di un quinto.

F) Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Tutti gli importi di cui ai paragrafi che precedono devono essere aumentati dell'iva di legge.

G) Titolarità del debito e pagamenti

Gli importi di cui ai paragrafi A), C) e D) che precedono sono corrisposti da ciascuna delle parti. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi il responsabile dell'organismo dispone che siano considerati come una parte unica.

Gli importi di cui al paragrafo B) che precede sono pagati dalla parte interessata quando la stessa richiede all'ODM l'esecuzione dell'attività o del servizio ai quali la spesa si riferisce.

Gli Importi di cui ai paragrafi A) e C) che precedono sono pagati dalle parti istanti al momento del deposito della domanda di mediazione e dalle parti aderenti al momento del deposito dell'adesione alla mediazione.

Quando il primo incontro si conclude senza conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui alle lettere A), B), e C), che precedono.

Ciascuna parte provvede al pagamento delle indennità di cui al precedente paragrafo D):

- alla conclusione del primo incontro e, comunque, prima del rilascio del verbale conclusivo della mediazione, per quanto riguarda le indennità di cui al punto D1);
- alla conclusione del primo incontro e, comunque, prima dell'incontro successivo, per quanto riguarda le indennità di cui al punto D2);
- alla conclusione del procedimento e, comunque, prima del rilascio del verbale conclusivo della mediazione, per quanto riguarda le indennità di cui al punto D3).

Le parti sono obbligate in solido al pagamento degli importi di cui al paragrafo D) che precede.

Il mancato pagamento delle indennità nei termini e nei tempi previsti dalla presente tariffa costituisce giusta causa, per l'ODM, di non accettare la domanda o l'adesione alla mediazione, salvo che l'altra parte non provveda al pagamento omesso, oppure di recedere dal rapporto.

H) Determinazione del valore

Il valore della procedura di mediazione si determina a norma del Codice di procedura civile.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Palazzo di Giustizia, Viale Giovanni Falcone, 67 – 48124 Ravenna

Sede Operativa: Viale della Lirica n. 35 – 48124 Ravenna

Tel.: 0544 422908 – PEC segreteria@ordineavvocatiravenna.eu – e mail odmavvocatiravenna@gmail.com

La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando nell'atto di adesione si introducono domande ulteriori, la parte aderente ne indica il valore secondo i medesimi criteri.

Quando le indicazioni di cui ai commi che precedono non sono possibili, la domanda o l'atto di adesione indicano le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni sopra previste, o le parti non concordano sul valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal Codice di procedura civile, il valore della lite è determinato dall'Organismo di Mediazione.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'Organismo di Mediazione, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri sopra indicati. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per l'indicazione o la determinazione del valore del procedimento, il responsabile dell'Organismo di Mediazione ne determina il valore.

Delle determinazioni dell'Organismo di Mediazione e del suo responsabile, adottate sulla base di quanto previsto al presente paragrafo, è data comunicazione alle parti a cura della segreteria.

I) Patrocinio a spese dello Stato

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5- quater, comma 2 del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, all'Organismo di Mediazione non è dovuta alcuna indennità dalla parte che sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

4

Allegato a

TABELLA DELLE INDENNITÀ DI CUI AL PARAGRAFO D) DELLA TARIFFA

SCAGLIONI	IMPORTI AL NETTO DI IVA	IMPORTI CON IVA
fino ad € 1000	80,00 €	97,60 €
da € 1001 ad € 5000	160,00 €	195,20 €
da € 5001 ad € 10000	290,00 €	353,80 €
da € 10001 ad € 25000	440,00 €	536,80 €
da € 25001 ad € 50000	720,00 €	878,40 €
da € 50001 ad € 150000 e indeterminato	1.200,00 €	1.464,00 €
da € 150001 ad € 250000	1.500,00 €	1.830,00 €
da € 250001 ad € 500000	2.500,00 €	3.050,00 €
da € 500001 ad € 1500000	3.900,00 €	4.758,00 €
da € 1500001 ad € 2500000	4.600,00 €	5.612,00 €
da € 2500001 ad € 5000000	6.500,00 €	7.930,00 €

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, si applica un importo pari allo 0,2% del valore della domanda.

Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.

Tutti gli importi sono al netto di IVA e spese vive.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Palazzo di Giustizia, Viale Giovanni Falcone, 67 – 48124 Ravenna

Sede Operativa: Viale della Lirica n. 35 – 48124 Ravenna

Tel.: 0544 422908 – PEC segreteria@ordineavvocatiravenna.eu – e mail odmavvocatiravenna@gmail.com